



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

D.R. n. 285 2012
Prot. n. 5977 ■■■■

IL RETTORE

VISTA la legge n. 168/1989;

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012, in vigore a partire dal 11.02.2012;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 03.02.2012, con cui è stato approvato il Regolamento Generale di Ateneo;

DECRETA

- Art. 1 -** Sono indette le elezioni dei **due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo** nel Senato Accademico per il triennio 2011/2014.
- Art. 2 -** Le votazioni avranno luogo presso l'ex **Scuola Reiss Romoli –AULA 4 II° piano Reiss Romoli** sarà costituito un unico Seggio elettorale, secondo il seguente calendario:
- mercoledì **18 Aprile 2012** dalle ore **10.30** alle ore **19.00**;
 - giovedì **19 Aprile 2012** dalle ore **9.00** alle ore **17.00**.
- Art. 3 -** L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo in servizio alla data delle operazioni di voto.
- Art. 4 -** L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo in servizio a tempo indeterminato.
- Art. 5 -** Le candidature possono essere presentate entro le ore **14.00** di **martedì 3 aprile 2012** presso l'**Ufficio Affari Generali degli Organi Ateneo**, indirizzate al Presidente della Commissione Elettorale. La mancata presentazione delle candidature nel predetto termine non comporta la perdita dell'elettorato passivo da parte degli aventi diritto, ma solo la mancata menzione del relativo nominativo nel manifesto elettorale.
Le candidature saranno rese pubbliche mediante pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.
- Art. 6 -** Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

Art. 7 - L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipante alla votazione.

Art. 8 - Con successivo decreto rettorale si provvederà alla nomina della Commissione elettorale, dell'Ufficio Elettorale e del Seggio Elettorale, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

L'Aquila 20 FEB. 2012

Il Rettore

Prof. Ferdinando di Orio

